



“LE 3 REGOLE DELLA RAPPRESENTANZA”

- ESTRATTO PER I CAPIGRUPPO -

Le 3 regole della rappresentanza sono *la proposta al Parlamento italiano di un “sistema di regole” che ha l’intento di: riavvicinare la politica alla gente, assicurando agli elettori la possibilità di eleggere i propri rappresentanti, di valutare il loro operato e di confermare o no il mandato alla ricandidatura, di rendere politicamente vantaggioso per gli eletti occuparsi della comunità che rappresentano, durante il loro mandato parlamentare, **di rendere altrettanto vantaggioso per i partiti superare la tendenza a rimanere confinati nell’ambito poco più che regionale dei “collegi sicuri” e investire nell’ampliamento della loro presenza di medio periodo sull’intero territorio nazionale.***

(Estratto da “Le 3 regole della rappresentanza” - Abstract: pag.1 - Cap.00)

la regola 1 e la pluricandidabilità ristretta come opportunità per i partiti politici

(1 maggio 2020)

Nota tecnica sul documento

Il presente documento contiene collegamenti (colorati e sottolineati in colore blu) sia a siti internet che a sezioni diverse del documento stesso e può essere letto sia sequenzialmente che “saltando” agli approfondimenti proposti, tramite i collegamenti, durante la lettura:

- per tornare al punto di lettura dopo aver seguito un collegamento ad un sito internet, semplicemente chiudere il browser (navigatore internet),
- per tornare al punto di lettura dopo aver seguito un collegamento ad una diversa sezione del documento, premere contemporaneamente i tasti “Alt” e “Freccia sinistra” ( + )

(Estratto da “Le 3 regole per la rappresentanza”: pag.2)

“Le 3 regole della rappresentanza”

Le regole sono state concepite in modo che siano compatibili e “neutre” rispetto alle diverse formule elettorali maggioritaria, proporzionale e mista e che risultino comprensibili agli elettori nell’enunciato e nell’intenzione.

regola 1

“I soggetti aventi titolo a proporre liste elettorali hanno facoltà di candidare ciascun candidato in non più di due collegi elettorali. Le liste elettorali dovranno essere presentate con almeno 120 giorni di anticipo rispetto alla data prevista delle elezioni.”

regola 2

“La combinazione tra le liste elettorali di cui alla regola 1 e le corrispondenti schede elettorali deve consentire all’elettore di scegliere un partito/lista e non più di due candidati. È ammesso il voto in forma disgiunta.”


regola 3

“I soggetti di cui alla regola 1, in caso di ricandidatura nella successiva tornata elettorale, sono tenuti a ricandidare ciascun parlamentare nello stesso collegio elettorale nel quale era stato in precedenza eletto, fatta salva la facoltà di candidarlo anche in un secondo collegio. È ammesso che il soggetto proponente sia diverso da quello nelle liste del quale il parlamentare era stato in precedenza eletto.”

Principi ispiratori, modello relazionale ed effetto atteso

Le 3 regole si rifanno alla convinzione che la piena rappresentanza in Parlamento si possa realizzare quando il modo di scegliere i rappresentanti permette a ciascuno degli attori in campo di esprimere senza impedimenti le proprie idee politiche e le proprie convenienze, coniugando libertà di scelta e responsabilità.

Le regole costituiscono “un sistema di regole che agisce sul sistema di relazioni” tra gli attori della rappresentanza così schematizzato:



Le regole considerano le tre coppie di relazioni: quella tra elettore e candidato/eletto, quella tra candidato/eletto e partito, e quella tra partito ed elettore e ne esplicitano la dinamica nelle fasi tipiche del loro vicendevole rapporto: la candidatura, l’elezione, la ricandidatura.

E’ opinione dei proponenti che le regole abbiano l’effetto di riqualificare le relazioni tra elettori, parlamentari e partiti e di restituire così al Parlamento il ruolo di istituzione centrale della nostra democrazia rappresentativa.

(Estratto da “Le 3 regole - In evidenza”: pag.1 e 2)

La regola 1

“I soggetti aventi titolo a proporre liste elettorali hanno facoltà di candidare ciascun candidato in non più di due collegi elettorali. Le liste elettorali dovranno essere presentate con almeno 120 giorni di anticipo rispetto alla data prevista delle elezioni.”

La regola 1 è relativa alla fase di candidatura e si occupa in particolare della **relazione tra partiti e candidati**. Essa mira a favorire una vicendevole convenienza tra partiti e candidati orientata alla relazione con le comunità locali, rendendo vantaggioso per i partiti superare la tendenza a rimanere confinati nell’ambito poco più che regionale dei “collegi sicuri” e a investire nell’ampliamento della loro presenza di medio periodo sull’intero territorio nazionale, a tutto vantaggio della rappresentanza.

La candidabilità in 2 collegi permette infatti ai partiti di “spendere” un esponente di sicuro valore sia nel collegio da conquistare sia nel collegio nel quale quell’esponente è tradizionalmente forte. Grazie a ciò, l’esponente sarà motivato a farsi carico del progetto di espansione del partito, perché non si espone al rischio di rimanere senza collegio, come potrebbe accadere se potesse essere candidato in un solo collegio e rinunciasse al suo “Collegio sicuro” per scegliere quello da conquistare.

Nel collegio da conquistare i partiti troveranno conveniente scegliere candidati locali che godono di consenso proprio per affiancare l’esponente di valore del partito.

I partiti potranno comunque candidare in loro “collegi sicuri” persone rappresentative provenienti dalla società civile, eventualmente prive di sperimentato consenso elettorale, per promuoverne la carriera politica.

Ciò chiarisce i termini della vicendevole convenienza tra partiti e candidati, la indirizza a una sana dinamica e aiuta a costituire le basi per una solida appartenenza.

La limitazione a due collegi è coerente col fatto che non ci si possa impegnare in autentiche e serie campagne elettorali quando si è candidati in tanti collegi.

Il termine di deposito delle liste elettorali permette ai candidati di avere il tempo di organizzare la propria campagna elettorale e la possibilità concreta di farsi conoscere dagli elettori. Inoltre visto il tempo a disposizione, i candidati hanno maggior probabilità di ricevere il supporto della partecipazione personale dei big del partito alla loro campagna e di poter nell’occasione modulare un messaggio politico adatto a quella comunità, coordinato e coerente con il messaggio politico di respiro nazionale del partito.

Per effetto della convenienza tra partiti e candidati, gli elettori troveranno dunque nelle liste elettorali un numero maggiore di candidati locali o comunque noti e potenzialmente graditi, avendo modo di maturare una effettiva preferenza.

Complessivamente la regola permette alla politica in senso lato di muovere verso un’articolazione nazionale più differenziata superando la tendenza a difendere i territori di presenza acquisita e a superare l’attuale ripartizione Nord, Centro Sud.

In tal senso, la pluricandidabilità limitata a due collegi è preferibile rispetto alla candidabilità in un solo collegio (o persino a un ipotetico vincolo territoriale di candidabilità) perché questo avrebbe l’effetto d’ingessare l’attuale situazione e d’impedire l’iniziativa politica sull’intero territorio nazionale.

L’ottica della regola è cioè quella di dare occasione ai partiti politici per realizzare il loro intento dichiarato di riavvicinare la politica alla gente, non limitandosi a farlo negli ambiti locali di presenza tradizionale, bensì sull’intero territorio nazionale.

(Estratti da “Le 3 regole della rappresentanza - Abstract”: pag.4-6)

Cap. 07: VINCOLO TERRITORIALE, PLURICANDIDABILITÀ E RAPPRESENTANZA

Si sostiene che non serva introdurre un qualche vincolo territoriale di candidabilità e che la pluricandidabilità limitata a due collegi elettorali, possa essere un utile sostegno ai partiti per ampliare la loro presenza in tutto il territorio nazionale.

Infatti i partiti che intendessero farlo, potrebbero candidare un loro esponente di sicuro valore sia nel collegio che il partito vuole conquistare sia nel collegio nel quale quell'esponente/partito è tradizionalmente forte. Quell'esponente sarebbe motivato a farsi carico del progetto di diversificazione, non essendo esposto al rischio evidente di rimanere senza collegio, come potrebbe accadere se potesse essere candidato in un solo collegio e scegliesse di farlo in quello da conquistare.

Cap. 11: ISPIRAZIONE E CRITERI USATI PER FORMULARE LE 3 REGOLE DELLA RAPPRESENTANZA

Si sostiene che si tratti di assicurare concretamente che le condizioni di conferimento e di conferma del mandato siano quanto più equidistanti possibile da entrambi gli schemi estremi A) e B) descritti al Cap. 01.

Si sostiene che i criteri di scelta adottati per formulare le regole della rappresentanza debbano essere asserviti allo scopo di arrivare a restituire la rappresentanza al parlamento il più rapidamente possibile e cioè con un percorso libero da prerequisiti e ostacoli normativo procedurali.

Si sottolinea che, riguardo alla rappresentanza, cittadini e parlamentari sono alleati per definizione, e che sta ai parlamentari raccogliere l'iniziativa dei cittadini e realizzarla in Parlamento.

Vi si elencano i criteri di scelta delle regole che:

- siano esclusivamente riferite alla rappresentanza e neutre rispetto al maggioritario e al proporzionale e a qualsivoglia decante legge elettorale;
- funzionino come “sistema di regole” a favore del “sistema di relazioni” tra gli attori della rappresentanza;
- coniughino in modo riconoscibile la relazione tra libertà e responsabilità;
- permettano d’immaginare comportamenti di legittima e “sana convenienza” per ciascuno degli attori;
- siano frutto delle considerazioni contenute nei capitoli precedenti e della condivisione delle conclusioni ivi raggiunte;
- permettano ai partiti la possibilità di attuare concretamente una politica di presenza nazionale e di riavvicinamento alla gente;
- possano essere riconosciute “giuste” dai cittadini in modo che possano dire che “finalmente” ha senso tornare a votare;
- riguardo agli aspetti di percorso, regole che:
 - partano dalla situazione reale attuale, non da pensieri su come dovrebbe essere;
 - prefigurino il percorso con i minori ostacoli, sia pregiudiziali che ne blocchino la partenza immediata, sia di vero e proprio percorso parlamentare e legislativo in modo che esso non dipenda da percorsi concomitanti e da scelte pendenti.

(Estratto da “Le 3 regole della rappresentanza - Trattazione analitica”: pag.23-27)

Cap. 07 - VINCOLO TERRITORIALE, PLURICANDIDABILITÀ E RAPPRESENTANZA

Uno dei principali quesiti sulla rappresentanza è se e quanto sia importante che i rappresentanti si identifichino con la loro base elettorale territoriale.

Al riguardo si confrontano tradizioni e convinzioni differenti alle quali corrispondono norme che vanno dal **vincolo di residenza** che obbliga i candidati ad essere residenti nell’ambito territoriale nel quale si candidano, fino alla **pluricandidabilità** anche molto estesa che consente ai candidati la possibilità di essere contemporaneamente candidati in molti o persino in tutti gli ambiti territoriali possibili.

In alcuni sistemi elettorali, per lo più anglosassoni, il vincolo tra rappresentante e base elettorale territoriale è generalmente e tradizionalmente forte e talvolta sancito esplicitamente dal “vincolo di residenza”.

“Quando Hillary Clinton progettò di candidarsi al Senato degli Stati Uniti per lo Stato di New York, vi prese la residenza per tempo. Nessuno può essere eletto al Senato o alla Camera dei rappresentanti se non nello Stato di residenza: lo prescrive la Costituzione (Art. I, sect. 2.2 e sect. 3.3). Criteri «di appartenenza» così restrittivi non sono però frequenti nella legislazione elettorale, e si applicano solo in quei paesi in cui la questione etnica è predominante (si veda per es. l'art. 4.2. della legge elettorale della Bosnia-Erzegovina). Talvolta sono invece previsti per l'elezione delle assemblee locali (particolarmente restrittivi per esempio i criteri posti dalla legislazione statale negli USA), oppure vi è prescritto l'obbligo (decisamente meno impegnativo) di trasferire nel collegio la propria residenza una volta eletti (si veda per es. la sect. H 7.3 della legge elettorale dei Paesi Bassi). Almeno in Europa, il principio della rappresentanza nazionale e il correlato divieto di mandato imperativo sembrano prevalere sull'esigenza di legare la rappresentanza parlamentare al territorio. Su questa strada si è sempre incamminata anche la legislazione italiana.”

in Italia vige la pluricandidabilità ed è strenuamente difesa dai partiti politici:

“La prima questione riguarda la possibilità che un candidato si presenti in più collegi. Questo è espressamente vietato da quasi tutte le leggi elettorali (si vedano per es. l'art. L156 del Code électoral in Francia, l'art. 46.6 della ley orgánica 5/1985 in Spagna, il § 20 del BWahlG in Germania, l'art. 21.3 della lei eleitoral 14/1979 in Portogallo, l'art. 27.2 della legge federale svizzera sui diritti politici, l'art. 139.2 della legge elettorale polacca e l'art.118 del codice elettorale belga). In Italia, invece, la candidatura multipla è sempre stata ammessa, sia per la Camera che per il Senato.

... omissis ...

Come ovvio, spetta a chi risulta eletto in più circoscrizioni scegliere quale "comunità" rappresentare in Parlamento (e decidere di conseguenza anche chi sarà il rappresentante delle altre circoscrizioni, al quale optando cede il passo.”

Difficile eliminare la pluricandidabilità:

“Il testo della riforma elettorale presentato alla Camera dei deputati (mi riferisco al testo base unificato adottato dalla Commissione) sembra adeguarsi finalmente al criterio seguito negli altri paesi: «Nessun candidato può essere incluso in liste... in più

di un collegio plurinomiale» (così l'art. 1.10 intenderebbe modificare l'art. 19 del dPR361/1957)

Ma molti degli emendamenti presentati mirano a incidere su questa importante innovazione, o eliminandola del tutto o adattandola alle esigenze specifiche di questo o quello schieramento. Ci va di mezzo la sopravvivenza di più di un leader dei piccoli o piccolissimi partiti personali, che difficilmente riuscirebbe a spuntarla ottenendo per sé un seggio in qualche collegio plurinomiale, data la dimensione ridotta che si vuole dare a tali collegi.

Citazioni estratte da:

[Rappresentanti di cosa? Legge elettorale e territorio](#)

Roberto Bin - Editoriale de Le Regioni - 4/2013

Vincolo di residenza e pluricandidabilità a parte, possiamo riconoscere che la dinamica complessiva tra l'abbinamento partito/candidato e gli elettori si consolida laddove la sinergia tra candidato e partito consegue un successo duraturo nella comunità che rappresenta, e cioè quando gli elettori di quella comunità premiano nel tempo l'abbinamento e il candidato viene eletto e confermato alla ricandidatura.

vincolo territoriale, pluricandidabilità e rappresentanza in Italia

Durante il periodo della prima repubblica anche in Italia, come in altri paesi, è avvenuto che generalmente le carriere politiche, nei grandi e nei piccoli partiti, si siano via via sviluppate fino al livello nazionale a partire dalla base elettorale naturale del candidato, ovvero dall'ambito territoriale dove il candidato è conosciuto ed è in condizione di fare più proficuamente la sua campagna elettorale.

Durante la seconda Repubblica si ha una totale divergenza tra ambito locale e ambito nazionale che corrisponde al divergente indirizzo delle leggi elettorali a partire dai referendum elettorali dei primi anni 90

A livello locale si passò subito dalla nomina del Sindaco da parte dei partiti alla sua elezione diretta da parte degli elettori [legge elettorale del 1993 dei Comuni italiani](#) che si è dimostrata in tutti questi anni una buona legge, apprezzata da tutti.

Qui, anche se il vincolo di residenza non è norma di legge e dunque non è obbligatorio che il Sindaco sia residente nel Comune dove si candida, è evidente che egli ci viva di fatto se vorrà esercitarvi la sua funzione.

Sono l'ambito locale stesso e la prassi a consolidare con indubbio successo la relazione del candidato con la sua base elettorale/territorio.

Al tempo si venne vagheggiando che una schiera di Sindaci avrebbe infine affollato via via il Parlamento, ma è cronaca che i Partiti abbiano ostacolato in tutti i modi questa possibilità e che solo qualcuno siede in Parlamento dopo aver servito bene il proprio Comune. A uno è in effetti è riuscito di conquistare per breve tempo un partito.

A livello nazionale si è passati dall'elezione diretta del Parlamentare da parte degli elettori con l'uninomiale secca di collegio alla sua nomina da parte dei partiti.

I partiti hanno ampiamente utilizzato la pluricandidabilità combinata alle liste bloccate, hanno paracadutato nei collegi elettorali persone spesso sconosciute in quei luoghi con l'aggravante poi di sposterle in altri collegi alle successive tornate elettorali.

Da un lato gli elettori sono venuti perdendo la prospettiva di contiguità e continuità di rapporto con la persona fisica che avrebbe dovuto rappresentarli, dall'altro gli eletti, privi del sostegno di una base elettorale, son divenuti sempre più dipendenti dai partiti.

Questa assai sommariamente la storia delle carriere politiche dell'Italia di oggi dove abbiamo Sindaci apprezzati da chi li ha scelti e Parlamentari disprezzati da chi è stato costretto a eleggerli e che non rappresentano le comunità elettorali locali dove sono stati eletti.

Ne è risultata una drastica riduzione della componente locale della rappresentanza sintetizzata nel giudizio **“politica lontana dalla gente”**

L'uso delle liste bloccate e della pluricandidabilità ha impedito sistematicamente la costituzione di una relazione, che meriti tale nome, tra base elettorale naturale e candidato e di conseguenza ha avuto un effetto disastroso sulla rappresentanza parlamentare.

Considerato che qui l'intenzione è quella di restituire al Parlamento la rappresentanza dell'intero paese a partire dalla situazione attuale, ci si deve chiedere se oggi sia preferibile introdurre tout court un vincolo di residenza, per obbligare i nuovi politici a ripartire dalla base elettorale territoriale, o se sia piuttosto preferibile riorientare le carriere con passaggi meno drastici ma progressivi e stringenti.

Le due opzioni non sono equivalenti, da diversi punti di vista, e ciascuna implica differenti azioni politiche e scelte normative coerenti, prima di tutto relativamente a vincolo territoriale e pluricandidabilità.

Anticipiamo che si ritiene preferibile la seconda opzione.

Proponiamo che la riflessione parta al solito dal dettato costituzionale *“Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione”* e allora si può immediatamente affermare che il vincolo di residenza associato alle istanze locali risulta non necessario e che la pluricandidabilità associata alle istanze dei partiti nazionali risulta ammissibile.

Provando ad articolare il ragionamento, cominciamo col rilevare che la pluricandidabilità è evidentemente incompatibile col vincolo territoriale solo in fase di candidatura.

Allora i quesiti diventano se la pluricandidabilità debba essere limitata e di quanto in fase di candidatura e se un qualche vincolo di territorialità sia utile o necessario durante il periodo del mandato in caso di elezione del candidato.

Richiamando ancora una volta le condizioni di conferimento del mandato Cap. 01, possiamo convenire che agli eletti dello schema A) che rispondono alle istanze della base elettorale locale del territorio dal quale provengono, manchi la componente nazionale, ma che essi possano trovarla nel partito di portata nazionale che li candida.

Possiamo anche convenire che agli eletti dello schema B) che rispondono prioritariamente alle istanze dei partiti che li hanno fatti eleggere in un “collegio sicuro” anche molto distante da quello in cui vivono, manchi la componente locale, che essi però potranno sviluppare vivendo il periodo del loro mandato nell'ambito territoriale nel quale sono stati eletti e servendo la comunità che rappresentano.

Possiamo cioè concludere che entrambe le condizioni di conferimento del mandato corrispondenti agli schemi A) e B) non impediscano ai candidati di divenire adatti a rappresentare l'intera Nazione,

come prescritto dalla Costituzione, e che pertanto non occorra vietarne o obbligarne alcuna in fase di candidatura.

Al candidato eletto in un collegio nel quale non è residente, si può tutt'al più chiedere di spostarvi la residenza durante il mandato o di eleggervi domicilio, rimanendo però assodato che il punto essenziale non sia di natura formale bensì di natura comportamentale.

La pluricandidabilità come sostegno all'espansione territoriale dei partiti

Rimane il quesito se si debba limitare la pluricandidabilità.

Al riguardo, come si è detto, il vero aspetto politico deteriore della pluricandidabilità è quando la segreteria del partito se ne serva per assicurare una "poltrona in Parlamento" a un candidato che considera a qualche titolo meritevole, facendolo eleggere in un "collegio sicuro", nel quale però si sa dall'inizio che una volta eletto non metterà più piede.

La pratica si rivela un boomerang per il partito, avendo tendenza a trasformare in qualche tornata elettorale il collegio sicuro in un collegio perso. In altre parole il partito, con questo uso della pluricandidabilità e con evidente consequenzialità, disprezzando la componente locale della rappresentanza, dilapida il radicamento territoriale del partito che è per l'appunto la manifestazione della rappresentanza locale.

A ben vedere la pluricandidabilità, che sembrerebbe la negazione stessa della territorialità, può essere invece uno strumento molto utile a sostenere il progetto di espansione politica dei partiti proprio in senso territoriale, con l'effetto positivo di arricchire l'offerta politica in ogni territorio e con essa la flessibilità nella riorganizzazione dei partiti in tal senso.

Infatti i partiti che volessero rafforzare la loro posizione in un certo ambito territoriale, potrebbero farlo candidando un loro esponente di sicuro valore sia nel collegio da conquistare sia nel collegio nel quale quell'esponente è tradizionalmente forte. Così facendo quell'esponente sarebbe motivato a farsi carico del progetto di espansione del partito, non essendo esposto al rischio evidente di rimanere senza collegio, come potrebbe accadere se potesse essere candidato in un solo collegio e scegliesse di farlo in quello da conquistare.

Si può assumere allora che la candidabilità in 2 collegi sia sufficiente a sostenere, con basso rischio, l'intento legittimo dei partiti e utile per l'intera politica nazionale di ampliare la presenza e la rappresentanza territoriale a livello nazionale. La limitazione a due collegi è coerente col fatto che non ci si possa impegnare in serie campagne elettorali quando si è candidati in tanti collegi.

In conclusione, nella fase di candidatura, tra il vincolo territoriale e la pluricandidabilità, **la candidabilità limitata a 2 collegi è preferibile perché favorisce l'utile azione politica dei partiti nel ridisegnare la propria presenza territoriale, con l'intento di ampliarla a livello sovra regionale e possibilmente nazionale.**

Per contro, la candidabilità in un solo collegio, che corrisponde al vincolo territoriale (esplicito o implicito) ostacolerebbe l'azione descritta, in quanto la renderebbe personalmente rischiosa per gli esponenti che si candidassero in un collegio da conquistare.

I partiti continuerebbero a trovare conveniente rimanere nelle roccaforti territoriali tradizionali, e affiderebbero la conquista del consenso nelle realtà territoriali non tradizionali al loro leader mediatico di turno per poi, come già denunciato, consegnare la raccolta del voto prodotta da quel consenso a rappresentanti che non rappresenteranno la comunità appena conquistata che in effetti non ha scelto loro ma il loro capo.

(Estratto da “Le 3 regole della rappresentanza - Trattazione analitica”: pag.37-39)

CAP. 11 - ISPIRAZIONE E CRITERI PER FORMULARE LE “3 REGOLE PER LA RAPPRESENTANZA”

Premessa

A sostegno della proposta delle 3 regole della rappresentanza, ci riferiamo alle riflessioni fatte nei capitoli precedenti nei quali si osservava che:

- le condizioni di conferimento del mandato Cap.01 descritte negli schemi A) e B) rispondano a situazioni reali e a legittime esigenze e intenzioni dei partiti, candidati ed elettori;
- dette circostanze non siano di per sé stigmatizzabili a meno che una delle due prevalga in maniera generalizzata sull'altra nell'intero quadro politico;
- dette circostanze volgano a derive negative quando siano associate a squilibri sistematici di potere/relazione tra partiti, candidati ed elettori;

e si concludeva che:

- una in una situazione intermedia agli schemi A) e B), quando né il candidato né il partito abbiano una “presa sugli elettori” sufficiente ad assicurare autonomamente a uno dei due l'esito elettorale, la sinergia tra la visione nazionale della politica e l'attenzione alle istanze locali favorisce una sana dinamica di relazione tra partiti e candidati;
- nella situazione descritta, gli elettori premiano l'abbinamento tra il partito e il candidato.

Si tratta di assicurare concretamente che le condizioni di conferimento e di conferma del mandato siano quanto più equidistanti possibile da entrambi gli schemi estremi A) e B).

le conclusioni e la motivazione

Con la formulazione delle regole poi divenute “le 3 regole della rappresentanza” si è inteso tradurre le riflessioni sull'instabilità politica, sul disorientamento complessivo e sulla situazione d'incapacità del paese di trovare una direzione coerente e le relative ipotesi di orientamento normativo fatte nei capitoli precedenti, in una proposta di azione concreta.

Assumiamo che l'instabilità politica, nei suoi diversi aspetti, sia la manifestazione generalizzata e, in alcuni aspetti, genuina della crisi di disaffezione dei parlamentari nei confronti dei partiti di appartenenza, del moto di dissidenza dei partiti nei propri stessi confronti e della sfiducia dei cittadini nella politica e nel futuro.

Abbiamo immaginato che ciò sia dovuto al fatto che nel sistema politico italiano le relazioni tra i tre principali attori della politica, gli elettori, i rappresentanti e i partiti, sia ormai irrimediabilmente disfunzionale e nessuno sappia più quale posto gli competa, quali compiti, quali diritti e quali doveri, potremmo dire persino che si sia perso il senso più sano della convenienza politica.

Come cittadini sentiamo il bisogno e crediamo sia necessario e improrogabile ricostruire un clima di fiducia sufficiente per rivedere l'ordinamento dei ruoli indispensabile alla vita civile e alla politica.

Ci siamo proposti di costituire un sistema di regole della rappresentanza che agiscano sul sistema di relazioni tra gli attori della rappresentanza stessa, basato sulla sana convenienza delle parti e teso alla salute dell'insieme del corpo sociale, avendo a modello il processo di omeostasi che caratterizza un sano organismo vivente.

In termini concreti, abbiamo tentato di ideare un sistema di regole che traduca le scelte libere e individualmente convenienti dei singoli attori della rappresentanza e cioè gli elettori, i candidati e i partiti, in un vantaggio complessivo del sistema. Si potrebbe dire un approccio ecologico alla politica.

In altre parole un sistema adattivo che, visto che si parla di norme, consideri legittimi solo gli interessi delle parti che corrispondono agli interessi comuni.

Ci pare indispensabile che si dia avvio a un movimento collettivo, in modo che nella inevitabile transizione non possa crearsi un differenziale di azione politica che avvantaggi una parte del corpo sociale rispetto ad un'altra.

abbiamo scelto di partire dallo specchio del paese

Con un esercizio di logica simmetrica: se il Parlamento rappresenta il paese e il Parlamento versa in condizioni di discredito tali che se ne possa fare a meno, non ci appare così strano che anche il paese non conti niente agli occhi della comunità internazionale.

Con la stessa logica, se cominciamo col sistemare il Parlamento il paese seguirà, perché la parte di paese che comincerà a sentirsi finalmente rappresentata si muoverà con motivazione e coerenza inaspettate.

escludiamo di partire da una nuova legge elettorale

AmMESSO che tutti dichiarino di essere d'accordo a restituire al parlamento la rappresentanza del paese, non sembra il caso di partire da una nuova legge elettorale.

Sarebbe l'ennesima volta e viste le divisioni tra i partiti tra favorevoli al maggioritario o al proporzionale, l'occasione riproporrebbe lo scontro politico e le logiche per cui la legge risulterebbe di nuovo e immancabilmente l'espressione degli accordi di convenienza della sola maggioranza estemporanea che si fosse formata per farla passare. Tutto, come al solito, sarebbe sacrificato alla convenienza di alcuni e di breve momento, in un clima di scontro a tutto campo.

Oltre al fatto che certamente non ci sarebbe alcun clima di concordia, altrettanto certamente sappiamo che la qualità della rappresentanza non dipende dalla generica formula elettorale in sé, che sia maggioritaria, proporzionale o mista, bensì dalle norme che nella specifica legge elettorale riguardano la rappresentanza.

Al riguardo è abbastanza pacifico che una volta assicurata la rappresentanza, la migliore combinazione tra rappresentanza, governabilità e alternanza possa essere assicurata dalla "ricetta" di legge elettorale consona alla costituzione e adatta al paese.

i criteri pratici

I criteri di scelta adottati sono asserviti allo scopo di arrivare a restituire la rappresentanza al parlamento il più rapidamente possibile e cioè con un percorso realizzabile in quanto libero da prerequisiti e ostacoli normativo procedurali.

In questo modo il "sistema delle 3 regole della rappresentanza" può essere oggetto delle sole valutazioni sulla sua efficacia e può confrontarsi esclusivamente con la volontà del Parlamento di discuterne e, se del caso, di trasformarlo in una legge sulla rappresentanza.

Si sottolinea che, riguardo alla rappresentanza, cittadini e parlamentari sono alleati per definizione, e che sta ai parlamentari raccogliere l'iniziativa dei cittadini e realizzarla in Parlamento.

le regole devono rispettare i seguenti criteri:

- siano esclusivamente riferite alla rappresentanza e neutre rispetto al maggioritario e al proporzionale e a qualsivoglia decente legge elettorale;
- funzionino come "sistema di regole" a favore del "sistema di relazioni" tra gli attori della rappresentanza;
- coniughino in modo riconoscibile la relazione tra libertà e responsabilità;
- permettano d'immaginare comportamenti di legittima e "sana convenienza" per ciascuno degli attori;
- siano frutto delle considerazioni contenute nei capitoli precedenti e della condivisione delle conclusioni ivi raggiunte;
- permettano ai partiti la possibilità di attuare concretamente una politica di presenza nazionale e di riavvicinamento alla gente;
- possano essere riconosciute "giuste" dai cittadini in modo che possano dire "finalmente" ha senso tornare a votare;

riguardo agli aspetti di percorso regole che:

- partano dalla situazione reale attuale, non da pensieri su come dovrebbe essere;
- prefigurino il percorso con i minori ostacoli, sia pregiudiziali che ne blocchino la partenza immediata, sia di vero e proprio percorso parlamentare e legislativo in modo che esso non dipenda da percorsi concomitanti e da scelte pendenti.

[Visita il sito di Viva il Parlamento.](#)